

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

*Consulente*

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**Parma, 29 maggio 2021**

**OGGETTO: Emissione della nota di variazione IVA in caso di procedure concorsuali**

Il DL 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) adegua il decreto IVA alla disciplina comunitaria per ciò che riguarda la variazione dell'IVA in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti assoggettati a procedure concorsuali.

**Art. 18 DL 73/2021 - Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali**

In particolare, l'art. 18 del DL 73/2021 modifica l'art. 26 co. 2 del Dpr 633/72 e introduce il successivo comma 3-*bis* che stabilisce la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo in tutto o in parte da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

Viene quindi prevista l'anticipazione al momento di apertura delle procedure concorsuali della facoltà del creditore di emettere la nota di variazione Iva al fine di consentire a quest'ultimo di recuperare l'imposta originariamente versata all'erario.

Qualora il corrispettivo sia pagato successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell'imposta in aumento. Di riflesso, il cessionario o committente, previa registrazione della nota,

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

avrà il diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, l'IVA corrispondente alla variazione in aumento.

**Momento di apertura delle procedure concorsuali**

Il momento in cui diviene possibile emettere la nota di variazione viene individuato rispettivamente:

- nella data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- nella data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

**Decorrenza della nuova disciplina**

Le modifiche in questione riguardano le note di variazione IVA derivanti da procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni-*bis*) – per le procedure antecedenti a tale data non trovano applicazione i nuovi termini di emissione delle note di variazione IVA.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi